



CITTÀ DI FELTRE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE**

approvato con delibera consiliare n. 34 del 19/03/2012
modificato con delibera consiliare n. 93 del 29/10/2012
modificato con delibera consiliare n. 54 del 29/07/2013
modificato con delibera consiliare n. 76 del 29/11/2019
modificato con delibera consiliare n. 15 del 15/03/2022
modificato con delibera consiliare n. 17 del 27/03/2023

Indice

<u>Articolo 1 -Ambito di applicazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 2 - Disciplina.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4 - Soggetto attivo.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5 - Soggetto passivo.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 6 - Esenzioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 7 - Versamento dell'addizionale IRPEF.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 8 - Soggetti Responsabili.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 9 - Disposizioni finali.....</u>	<u>5</u>

Articolo 1 -Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del Digs, 15 dicembre 1997, a. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo i del D Lgs. 28 settembre 1998 a. 360 e successive modificazioni e del D.L. 138/2011, art.1, comma 11.

Articolo 2 - Disciplina

- 1) Ai sensi dell'art 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

- 1) La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
- 2) Dall'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nelle misure sotto riportate:

Fasce di reddito	Aliquote 2022
0-15.000,00	0,60%
15.000,00-28.000,00	0,80%
28.000,00-50.000,00	0,80%
Oltre 50.000,00	0,80%

- 3) L'aliquota/e di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
- 4) Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 4 - Soggetto attivo

- 1) L' addizionale è dovuta al Comune di Feltre dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Soggetto passivo

- 1) L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6 - Esenzioni

- 1) Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
- 2) A decorrere dal 2023 la soglia di esenzione è di € 15.000,00 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito imponibile (compreso quindi la fascia sino ad € 15.000,00) secondo le aliquote previste all'art.3.
- 3) L'esenzione si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Articolo 7 - Versamento dell'addizionale IRPEF

- 1) Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.1 del D.Lgs. 28/09/1998, n.360 e successive modificazioni e dall'art.1, comma 143, della L.27/12/2006, n.296).

Articolo 8 - Soggetti Responsabili

- 1) Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario, il quale può nominare un diverso responsabile del procedimento al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

Articolo 9 - Disposizioni finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023.